

*avv. m. cristina ottavianoni*  
*p.zza u. pizzarello, 2 62100 macerata*  
*tel.0733.264802 fax 0733.271523*

**Ecc.mo TAR Lazio - Roma**

**Ricorso**

*nell'interesse del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Macerata (c.f. 93007010437 ) con sede in Macerata alla Via Zincone, 13 , in persona del suo Presidente pro tempore Arch. Vittorio Lanciani (cod. fisc. LNCVTR53M19E783K), in ragione di delibera dell'ente di data 26 settembre 2022, rappresentato e difeso, per procura da ritenersi apposta in calce al presente atto e depositata telematicamente, dall' avv. M. Cristina Ottavianoni (cod. fisc. TTV MCR 62R41E783M) , con Studio in 62100 Macerata alla P.zza U. Pizzarello, n. 2 (tel. 0733.264802; port. 360.343126; fax 0733.271523 PEC avvmariaocristinaottavianoni@puntopec.it), ed elettivamente domiciliato presso la PEC della medesima, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., ai predetti indirizzi PEC e FAX,*

**contro**

*Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in persona del Commissario pro tempore;*

*Dipartimento per la Protezione Civile in persona del legale rappresentante pro tempore;*  
*entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;*

**nei confronti**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12, PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**Regione Marche**, in persona del suo Presidente p.t., PEC [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it) ;

**Regione Abruzzo**, in persona del suo Presidente p.t., PEC [dpa@pec.regioneabruzzo.it](mailto:dpa@pec.regioneabruzzo.it) ;

**Regione Lazio**, in persona del suo Presidente p.t., PEC [pecricostruzione lazio@legalmail.it](mailto:pecricostruzione lazio@legalmail.it) ;

**Regione Umbria**, in persona del suo Presidente p.t., PEC [ufficiospicialericostruzione@pec.umbria.it](mailto:ufficiospicialericostruzione@pec.umbria.it) ;

#### **per l'annullamento previa sospensiva**

A) del decreto n. 329 del 07 luglio 2022 del *Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*, nominato ex art. 11 della L. n. 400/88 e s.m.i., pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito [www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it), sezione Amministrazione trasparente, recante “*Articoli 1 e 2 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n.126 del 24 maggio 2022. Linee guida per l’applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia Edizione 2022, l’aggiornamento dei costi parametrici e la compensazione dei materiali e lavorazioni agli interventi della ricostruzione privata. Approvazione.*”

laddove, nelle ivi allegate *Linee Guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata. Allegato*

A, nella Premessa, pagg. 5- 6, recita testualmente: “.....Il comma 5 ( dell’art. 2 dell’Ordinanza 126/22: ndr) dispone il riconoscimento del compenso da determinarsi secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni tecniche eseguite e documentate ai fini dell’applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, dell’aggiornamento dei costi parametrici delle domande pendenti alla data del 24 maggio 2022, delle domande per le quali alla stessa data risulti emanato il relativo decreto di concessione del contributo e per quelle decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021.

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 5, si evince che la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione dell’incremento dell’importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all’aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell’importo lavori.

Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d’Intesa Allegato “A” all’Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.

A tal fine potranno essere prese in considerazione: 1. per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, lettere a) e a2) e articolo 2, comma 1 dell’ordinanza 126 del 2022): - la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alle prestazioni ivi indicate di: “aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed

*eventuale analisi”, ovvero alternativamente, in relazione alla tipologia di prestazione che dovrà essere resa, se trattasi di una “ricomputazione”, si potrà fare riferimento alla prestazione: “Elenco Prezzi; CME, Quadro economico” e “Progettazione integrale e coordinata”....”;*

**B)** in via eventuale e se del caso subordinata, dell’ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del *Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*, nell’ipotesi in cui il dettato del relativo articolo 2, comma 5, dovesse essere interpretato come recante disposizioni presupposte di quelle qui impugnate al capo A) e comunque vincolanti per il Commissario nel senso della adozione delle Linee Guida *de quibus*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque correlato, ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente, con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

### **Fatto**

Con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il *Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016* (d’ora in poi: Commissario), sulla premessa *“che l’evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale situazione si è aggravata a seguito dei recenti eventi bellici; Considerato che lo straordinario aumento e carenza delle materie prime hanno comportato gravi difficoltà nell’esecuzione di contratti di lavori già affidati per la ricostruzione sia pubblici che privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio di iscrizione di riserve per gli appalti progettati sulla base di prezzi non più*

*attuali, con possibile interruzione dei lavori per gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla base di prezzi non più adeguati e che tale situazione si riflette anche nel futuro stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati; **Considerato** che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha determinato altresì una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni contenute nei computi metrici estimativi relative sia alla ricostruzione pubblica che alla ricostruzione privata, con finanziamento pubblico, tali da provocare una rilevante stasi del mercato e anche il blocco delle procedure e delle attività da parte di molte imprese; **Ritenuta** la necessità e l'urgenza di disporre misure, anche attraverso l'esercizio di poteri in deroga, idonee a superare le gravi criticità registrate al fine di garantire la ripresa dei lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016, disponendo una speciale disciplina per quegli interventi che oggettivamente dimostrano di non poter essere eseguiti a causa dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi determinatosi in particolare a far data dal 1 luglio 2021, ossia nel periodo di massimo innalzamento dei prezzi; **Considerato** che dopo approfondita istruttoria le misure più idonee risultano essere la revisione aggiornata del prezzario unico del centro Italia e il contestuale innalzamento dei costi parametrici, sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata; ....", ha così regolamentato, con il successivo articolo 2, di seguito riportato, l'aggiornamento dei costi parametrici in parola:*

***“Articolo 2 Aggiornamento dei costi parametrici***

*1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella*

6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 118/2021, come novellato dall'ordinanza 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l'incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del prezzario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra "6%", è sostituita dalla cifra "20%" per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra "11%" è sostituita dalla cifra "25%" per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi artt. 8 e 9.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza. 3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n.100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale.

4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati semestralmente alle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione. 5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.”.

Con successivo decreto n. 329 del 7 luglio 2022, oggetto della presente impugnazione, il Commissario ha approvato le **Linee Guida** ” per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata, parte integrante al presente decreto, le Tabelle e la Modulistica ad esse allegate come di seguito indicate “ e, per quel che qui interessa, nell’**Allegato A, Premessa**, afferma:

“.....Il comma 5 ( dell’art. 2 dell’ordinanza 126/22: ndr) dispone il riconoscimento del compenso da determinarsi secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni tecniche eseguite e documentate ai fini dell’applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, dell’aggiornamento dei costi parametrici delle domande pendenti alla data del 24 maggio 2022, delle domande per le quali alla stessa data risulti emanato il relativo decreto di concessione del contributo e per quelle decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021.

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 5, si evince che la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero

automatismo in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all'aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell'importo lavoro.

Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.

A tal fine potranno essere prese in considerazione: 1. per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, lettere a) e a2) e articolo 2, comma 1 dell'ordinanza 126 del 2022): - la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alle prestazioni ivi indicate di: "aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi", ovvero alternativamente, in relazione alla tipologia di prestazione che dovrà essere resa, se trattasi di una "ricomputazione", si potrà fare riferimento alla prestazione: "Elenco Prezzi; CME, Quadro economico" e "Progettazione integrale e coordinata"....".

## **DIRITTO**

Avverso tale illegittima ed incomprensibile limitazione all'applicazione dell'adeguamento del prezzario rispetto ai compensi dei professionisti, ricorre il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Macerata, ente rappresentante della professione tecnica tra le più coinvolte nella ricostruzione, nel territorio più colpito dal sisma del 2016, siccome lesiva degli interessi del ricorrente per i seguenti



## MOTIVI

### I) VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI N. 108/2020 E N. 126/2022 E DELLE ULTERIORI NORME IVI RICHIAMATE - ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE -CONSEQUENTE ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE

Errato è il presupposto che l'ordinanza commissariale n.126/22, di cui le Linee Guida oggetto di impugnazione pretendono essere mera attuazione, nell'art. 2, comma 5, disponga un divieto di maggiorazione del compenso dei professionisti, derivante automaticamente dal maggior valore dell'importo dei lavori, stabilito dal provvedimento in parola.

La disposizione *de qua*, nella sua doverosa interpretazione letterale, rispettosa della *ratio* normativa e dei principi generali dell'ordinamento, ha stabilito positivamente ed analiticamente alcune modifiche delle disposizioni già vigenti nell'ambito della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016, originate da un notevole aumento dei prezzi, per le congiunture ivi riportate.

Ne segue l'articolazione delle modalità, dei tempi e delle quantificazioni del suddetto aumento, con regolamentazione delle relative attività necessarie alla corretta attuazione delle novità introdotte.

Coerentemente, con riguardo l'attività dei tecnici professionisti, il comma 5 dell'art. 2 di detta ordinanza n. 126/22, prevede che “ *Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti , per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati*” e null'altro .

Il dettato in esame non esclude esplicitamente l' adeguamento automatico dei compensi dei professionisti derivante dall'aumento dei costi delle opere, ed anzi ribadisce come i relativi onorari vadano calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per infine aggiungere quali ulteriori prestazioni vadano riconosciute ai tecnici che le dovranno porre in essere in ragione di tale adeguamento.

Le Linee Guida evidenziano pertanto un palese contrasto con le precedenti disposizioni adottate dal Commissario .rispetto alle quali si pongono quindi in palese violazione o quanto meno ne sostanziano la falsa applicazione.

Rileva in ogni caso la contraddittorietà tra le quanto disposto con l'ordinanza 126/22 e quanto poi previsto con il decreto 329/22 oggi impugnato, in seno al quale neppure vengono esplicitate le ragioni che avrebbero condotto il Commissario a discostarsi da quanto già regolamentato; si evidenzia quindi sotto tale profilo l'assenza di ogni motivazione e il conseguente vizio di legittimità.

Dunque è innanzitutto viziata la pretesa attuazione dell'ordinanza cit. che vorrebbe porre in essere il decreto n. 329/22, poiché assolutamente esorbitante sia il testo letterale che la *ratio* che presuppone la prima, e piuttosto illegittimamente e contraddittoriamente aggiunge e modifica nel senso detto, deviando surrettiziamente lo scopo originario ed i principi generali che la supportano, con conseguente sviamento

**II) VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA ORDINANZA  
COMMISSARIALE N. 108/2020 - violazione del DM 104/2012 violazione della L.  
247/12 violazione degli art.. 35 e 36 cost.- ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI  
PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE -CONSEQUENTE ECCESSO DI  
POTERE – SVIAMENTO DI POTERE**

Com'è noto e premesso negli stessi provvedimenti impugnati, l'ordinanza Commissariale n. 108 del 10 ottobre 2020 ha disciplinato i compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del dl 189/2016, s.m.i., stabilendo che le relative parcelle saranno calcolate sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.....ridotte del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il d.m. 140/2012 individua i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate e, specificamente, gli artt. da 33 a 39 recano le disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica, basandosi sul principio dell'equo compenso, così da assicurare l'adeguata remunerazione delle prestazioni dei professionisti.

L'articolo 34 cit., in particolare, elenca i parametri generali da utilizzare per detta liquidazione, tra cui, alla lettera a), individua il *costo economico delle singole categorie componenti l'opera*, elemento cui agganciare, proporzionalmente, il calcolo del compenso.

Tale è la regola generale di determinazione degli onorari dei professionisti dell'area tecnica che il Commissario ha fatto propria, nell'ambito dei suoi poteri e nel rispetto della legge e dei principi generali dell'ordinamento.

*“La legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel convertire il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, vi ha inserito l'art. 19 quaterdecies, con cui si è provveduto ad introdurre l'art. 13 bis nella legge n. 247 del 2012. Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 bis citato - reso applicabile a tutti i professionisti proprio dal menzionato art. 19 quaterdecies - il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.*

*Le citate disposizioni fanno emergere come nell'ordinamento - pur successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"),*

*convertito con la legge n. 248 del 2006, il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali - vige comunque un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l'art. 35 della Costituzione tutela il lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507)..... In tale contesto va inquadrata anche la norma di cui al comma 3 dell'art. 13-bis (della legge 31 dicembre 2012, n. 247) laddove si prevede che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", ossia successivamente al 6 dicembre 2017. " cfr Tar Campania, sent. 18 febbraio 2022, n. 1114.*

L'art. 2, comma 5, ord. cit, dunque non va ad incidere su tale regola che anzi viene ribadita, com'è di piana lettura, tanto che, al contrario, riconosce i compensi professionali aggiuntivi derivanti dall'attività necessaria per la revisione dei progetti in ragione dell'aumento dei prezzi; compensi, anche questi, che non potranno non tener conto nella loro quantificazione, del costo complessivo e definitivo delle opere realizzate: in sintesi calcolati secondo i parametri professionali vigenti, come si esprime letteralmente il comma 5, art. 2 cit., e dunque avendo anche riferimento al valore finale dei lavori eseguiti, aggiornato come da ord. n. 126/22.

Nè può essere diversamente opinabile da un punto di vista logico, di interpretazione dell'effettiva volontà del *legislatore*, posto che, oltre la valenza indiscutibile del testo letterale *de quo*, mai il Commissario ha palesato una volontà a siffatta lettura.

In materia, omessa qualsivoglia preventiva ed eventualmente doverosa istruttoria, non ci sono stati neanche preliminari confronti e concertazioni tra la struttura commissariale ed i rappresentanti nazionali dei Consigli dell'Ordine delle professioni tecniche, confronti che reiteratamente sono stati posti in essere con riguardo altre disposizioni coinvolgenti gli interessi di parte ricorrente, nel rispetto appunto dell'istruttoria partecipata.

Palese dunque è l'illegittimità delle Linee Guida in parola quando chiosano erroneamente, ed in realtà travisano ed addirittura modificano l'imposizione normativa originaria: *“Dalla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 5, si evince che la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all'aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell'importo lavoro.”*;

e diversamente non può essere anche ove prosegue: *“Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d'Intesa Allegato “A” all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.*

*A tal fine potranno essere prese in considerazione: 1. per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, lettere a) e a2) e articolo 2, comma 1 dell'ordinanza 126 del 2022): - la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alle prestazioni ivi indicate di: "aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi", ovvero alternativamente, in relazione alla tipologia di prestazione che dovrà essere resa, se trattasi di una "ricomputazione", si potrà fare riferimento alla prestazione: "Elenco Prezzi; CME, Quadro economico" e "Progettazione integrale e coordinata"....", così apoditticamente ed immotivatamente escludendo dall'aggiornamento dei costi una serie di attività dei professionisti quali, ad esempio, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Collaudo.*

E' di palmare evidenza che una siffatta attuazione posta in essere dalle Linee Guida in parola, oltre ad essere viziata nel senso detto, vada a violare o comunque contraddire il principio generale di quantificazione e corresponsione del compenso del professionista, adottato con ord. n. 104/20, nel rispetto della quale il tecnico, dopo una prima parcella forfettaria avente sostanziale natura di preventivo, potrà depositarne altra a lavori conclusi, sulla base del valore complessivo e definitivo degli stessi, avendo riguardo ad eventuali imprevisti e modifiche si dovessero essere palesati in corso d'opera, quali varianti etc...., variazioni tra le quali non può non essere ricompresa la maggiorazione dei prezzi.

Analoga è la questione affrontata dall'ANAC con parere del suo Presidente del 2 agosto 2022, ove si osserva: "...L'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, infatti stabilisce l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D. lgs. 50/2016 nei documenti di gara

*iniziali....Qualora il legislatore avesse voluto riferirsi soltanto a specifiche categorie di appalto, escludendone altre, ciò sarebbe stato precisato nella norma, così come è stato fatto per il sistema di compensazione dei prezzi...Non può quindi desumersi dal mancato aggiornamento del bando tipo n. 3, una volontà diversa da quella espressa dal legislatore nell'art. 29 sopra citato.....risulta essere comprensivo anche dei servizi di ingegneria e architettura; anzi, l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d'essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedura per l'affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all'importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo.*

*La ratio di tale istituto, infatti è quella di preservare il sinallagma contrattuale, prevedendo un meccanismo che consenta di riguadagnare un equilibrio contrattuale individuando dei valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, al fine di evitare che il corrispettivo del contratto subisca con il trascorrere del tempo variazioni incontrollate, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 01.04.2016 n. 1309, Cons. Stato sez.V, 23.4.2014, n. 2052).*

*In questo modo la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto di appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell'equo compenso previsto dall'art. 19 quaterdecies, comma 3, del D.L. 148/2017 in tema di appalti pubblici, e dalle linee guida ANAC 1/2016”.*

La scelta del legislatore, d'altra parte, di collegare il compenso del professionista al costo dell'opera è intimamente collegata alla corrispondente responsabilità di questi nei confronti del committente, per il valore complessivo e definitivo dell'opera, e tale legame diretto non può essere eliso, se non a pena appunto di iniquità, causando un illegittimo sbilanciamento del sinallagma del contratto intercorso tra le parti, ad esclusivo detrimento dei tecnici.

Proprio per garantire la corretta proporzione degli interessi in gioco - da una parte l'equo compenso ai professionisti impegnati nei lavori di ricostruzione, dall'altra il non gravare con oneri eccessivi la Pubblica Amministrazione - perseguendo il criterio di economicità, il Commissario, previo confronto con le parti interessate, ha emanato l'ord. cit., ove si individuato nell'applicazione dei parametri di cui al d.m. 104/2012, con decurtazione del 30%, il giusto equilibrio.

L'applicazione delle Linee Guida impugnate (e dell'Ordinanza n. 126/22, nella denegata ipotesi data), per quanto detto, snaturerebbe palesemente ed illegittimamente tale equilibrio, a svantaggio del professionista che vedrebbe ulteriormente decurtato il proprio compenso, obbligandolo sostanzialmente a prestare la propria opera in maniera parzialmente gratuita. Tale prospettiva violerebbe senz'altro il portato della precedente ordinanza n. 104/20, della Legge n. 247/2012 s.m.i. e quindi del principio generale dell'equo compenso, sancito dagli artt. 35 e 36 della Costituzione, fonte primaria di tutela, a detrimento ulteriore del dovere di proporzionalità tra l'interesse pubblico e la difesa dei diritti del privato/lavoratore.

### **III) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**



Le Linee Guida, oltre a rendere *iniquo* il compenso riconosciuto ai professionisti, per di più lo renderebbe tale in maniera diversificata, poiché la decurtazione che ciascun tecnico andrà concretamente a subire sarà direttamente e proporzionalmente dipendente all'aumento dei prezzi delle opere nel singolo incarico attribuitogli, diversa da caso a caso, in maniera imprevedibile. Discriminazione che si appalesa ulteriormente nel diverso trattamento riservato alle imprese, cui è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi, rispetto ai professionisti a cui tale revisione non viene consentita.

Si determina in tal modo un molteplice effetto discriminatorio, in violazione del principio di imparzialità che deve orientare l'attività della Pubblica Amministrazione.

#### **IV) VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 225/92 - ASSENZA O DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Nella denegata ipotesi si voglia ritenere che il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei suoi poteri, emanando i provvedimenti qui impugnati avesse voluto effettivamente contrastare le predette norme, avrebbe dovuto comunque farlo nel rispetto del dettato dell'art. 5, comma 5, L. n. 225/92, ove si stabilisce che *“le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”*, condizioni in alcun modo soddisfatte dal decreto n. 329/22 ed anche, se del caso, dall'ordinanza n. 126/22.

Nei provvedimenti in parola, pertanto, il Commissario Straordinario avrebbe dovuto esplicitare le norme derogate, quali il D.L. n.189/2016, la propria ordinanza n. 104/20, gli artt. 35 e 36 Costituzione, e quindi adeguatamente motivare le ragioni di tale deroga, tenendo in considerazione i limiti imposti dalla legge. (*cf. Tar Lazio – Roma, sez. I quater, sent. n. 7955 del 19.06.2019*).

Il Commissario avrebbe dovuto, altresì, evidenziare la giustificazione della decisione assunta, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 241/1990, ripercorrendo in maniera inequivocabile l'*iter* logico – giuridico perseguito, così da rendere conoscibili le ragioni della scelta discrezionale adottata, tanto più necessario nel caso di specie, posto che con i provvedimenti impugnati ha di fatto contraddetto e disapplicato sue precedenti disposizioni ove, a fronte della valutazione dei medesimi interessi in gioco, si è determinato altrimenti, ed illegittimamente.

#### **V) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE**

All'impossibilità di ripercorrere l'*iter* logico giuridico della decisione assunta dal Commissario Straordinario con il decreto n. 392/22, ed eventualmente con l'ordinanza n. 126/22, per mancanza della motivazione, si somma l'assenza totale di consultazione ovvero di confronto sul tema, sia nella sede del Tavolo Tecnico del Sisma, con i rappresentanti degli Ordini professionali del cratere, che in quella dell'Osservatorio, che coinvolge i rappresentanti nazionali degli Ordini professionali delle professioni tecniche, traducendosi tale omissione in una specifica e patente carenza istruttoria.

Vizio ulteriore, questo, dei provvedimenti impugnati, che ha impedito all'ente di confrontarsi tempestivamente con i rilievi che da tale confronto sarebbero emersi e di cui oggi si discute in questa sede.

E' pertanto palese la violazione del principio della completezza dell'azione amministrativa e del giusto processo, cui è tenuta l'amministrazione che, prima di agire deve acquisire tutti gli elementi utili ad accertare un determinato fatto, prendendo in

considerazione tutti gli interessi coinvolti nella situazione concreta che sarà oggetto della decisione per il tramite di una esaustiva e ponderata istruttoria.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

L'eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto, nonché per tutti i motivi esposti comporta un grave ingiusto nocumento sia per i professionisti Architetti iscritti al Consiglio dell'Ordine ricorrente, che li rappresenta, che non vedono riconosciuti i propri compensi corrispondenti alle prestazioni effettuate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

Contestualmente tali illegittimità inficiano gravemente la corretta e tempestiva prosecuzione delle procedure di ricostruzione, il cui buon esito è fondamentale per il territorio.

Il Consiglio ricorrente, pertanto, ritiene che a tutela degli interessi dei propri Iscritti, il Collegio, attraverso un intervento in sede cautelare, possa tempestivamente porre rimedio ai pregiudizi in parola disponendo la sospensione cautelare dell'atto impugnato e/o adozione ex art. 55 e 56 c.p.a. dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* è evidente l'illegittimità degli atti impugnati, come risulta dai vizi illustrati nel ricorso presentato, per cui sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della presente istanza sospensiva.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia:

- *in via cautelare* adottare ogni opportuno provvedimento cautelare e/o di sospensione dei provvedimenti impugnati in parte qua, per le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;

- *nel merito* accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i/il provvedimenti/o impugnati/o..

Con salvezza di ogni altra produzione e deduzione e con vittoria di spese ed onorari di giudizi

Si producono in giudizio i seguenti documenti:

- 1) Decreto n. 329 del 7 luglio 2022 ;
- 2) Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- 3) Fasc. ANAC n. 2007/2022.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai fini del versamento del contributo unificato, il versamento è di € 650,00.*

Macerata, Roma li 04.10.2022

avv. m. cristina ottavianoni

